

Repertorio n. 79.794

Raccolta n. 24.967

Registrato a Perugia

il 18-12-2018

VERBALE DI ASSEMBLEA

ON 26917

di "SI.GI.PA. Società cooperativa sociale"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese
di novembre alle ore

19 NOVEMBRE 2018

In Perugia, via della Pallotta n. 12, presso la sede
di Confcooperative Unione Regionale dell'Umbria.

Avanti a me MARCO CARBONARI, Notaio in Perugia, i-
scritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta
città,

Depositato alla C.C.I.A.A.
il 18-12-2018
Registro Imprese di Perugia
Eseguita formalità
Prot. n. 44922 del 18/12/2018
R.I. 03298790548
R.E.A. n. PG-279317

è presente la signora

- CHIARA BIAGIOTTI, nata a Gubbio il 4 agosto 1976 do-
miciliata per la carica ove appresso, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante di

"SI.GI.PA. Società cooperativa sociale"

con sede in Gubbio, Corso Garibaldi n. 111, codice fi-
scale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Perugia: 03298790548, REA n. PG-279317, i-
scritta all'Albo delle Società Cooperative con il n.
A225832/2013, società di diritto nazionale italiano
costituita il 27 novembre 2012.

Detta comparente, della cui identità personale e qualifica sono certo io Notaio, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea DI PARTE STRAORDINARIA della predetta Società, riunita in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, in forza di avviso agli aventi diritto in data 6 novembre 2018, la cui dimostrazione di spedizione e ricezione resta acquisita in atti della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento Statuto alle norme delle Spa per superamento dei limiti di cui all'art. 2519 del c.c. e recepimento delle norme D.Lgs. 112/2017;

2. Ampliamento dell'oggetto sociale con inserimento di attività di cui alla legge 381/91 lett.b.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge e di statuto la Comparente medesima, la quale dà atto che:

- sono presenti, in proprio e per deleghe, regolarmente verificate come per legge e depositate in atti della società, n. 35 (trentacinque) soci su n. 35 (trentacinque) soci aventi diritto al voto;

- tutti i soci sono regolarmente iscritti a Libro soci;

- è presente l'Organo amministrativo nella sua persona, Presidente ed in quella dei Consiglieri:

- Renza Rosa, Amedeo Eutizi, Loredana Smacchi, Coco

Carla Cinzia;

- la Società non ha nominato Organi di Controllo e/o di Revisione.

La partecipazione dei presenti meglio risulta dal foglio di presenza in tre elaborati, che da me controfirmato, omessane la lettura per espressa dispensa datami dalla Comparsa, allego al presente atto sotto la lettera "A".

La Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente convocata e costituita, in seconda convocazione, atta a discutere e deliberare ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, che prevede la validità della riunione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e della deliberazione, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati.

La Presidente inizia a trattare i due punti all'ordine del giorno, in quanto tra loro collegabili, esponendo ai presenti le motivazioni della modifica dello statuto sociale, da ricercarsi, sostanzialmente, nel suo adeguamento:

-- alle norme previste per le Società per azioni, per superamento dei limiti previsti dall'art. 2519 C.C., con la previsione che i conferimenti effettuati dai soci cooperatori, siano essi persone fisiche che giu-

ridiche, saranno rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna e che ogni socio dovrà sottoscrivere almeno 41 (quarantuno) azioni,
-- nonchè a quanto disposto dal D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017 (riforma dell'impresa sociale).

La Presidente propone quindi all'assemblea, di deliberare l'adozione di un nuovo testo di Statuto, in sostituzione del precedente, da intendersi integralmente abrogato, testo adeguato alle normative sopra richiamate, sottoposto a revisione formale e nuova articolazione, fermi comunque restando tutti gli elementi storici, giuridici ed economici della Società, quali la sede, la durata, il termine di chiusura degli esercizi sociali, le norme sulla formazione del patrimonio, sulla liquidazione della quota del socio uscente o deceduto e a quant'altro afferente la Società, fatta eccezione:

-- della denominazione, che propone di modificare, anche se non previsto nell'ordine del giorno, in "FRAGILEFORTE Società cooperativa sociale", come meglio qui di seguito illustrato;

-- dell'oggetto sociale, che verrà ampliato con l'inserimento, fra l'altro, della doppia sezione, relativa alle "Attività di tipo B finalizzate all'inserimento e

reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati", ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91, con conseguente modifica degli articoli 3 (Scopo mutualistico) e 4 (Oggetto sociale) dello Statuto che verranno di seguito riportati integralmente.

La Presidente passa quindi ad illustrare la modifica alla denominazione sociale, particolarmente caldeggiata da tutti i soci ma, per mero errore materiale, non introdotta nell'ordine del giorno, inviata agli aventi diritto.

Trattandosi di assemblea totalitaria, stante la partecipazione all'assemblea, in proprio o a mezzo rappresentante, di tutti i soci, la Presidente propone preliminarmente la modifica dell'ordine del giorno relativamente al primo punto, che verrà ad assumere il seguente letterale tenore:

"1. Adeguamento Statuto alle norme delle Spa per superamento dei limiti di cui all'art. 2519 del c.c. e recepimento delle norme D.Lgs. 112/2017 - modifica della denominazione sociale".

La Presidente dà quindi ulteriormente atto che tutti gli intervenuti, dietro suo interpello, hanno accettato la discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, anche in relazione alla modifica della denominazione, dichiarandosi sufficientemente edotti e

di non avere eccezioni al riguardo.

La Presidente illustra quindi il testo di statuto che propone di adottare, comprensivo anche della modifica alla denominazione, e del quale viene data in assemblea integrale lettura.

La Presidente infine informa i presenti che l'adozione della nuova veste giuridica comporta la nomina di un Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 42 Nuovo Testo di Statuto, con ciò rinviando alla PARTE ORDINARIA, che seguirà appena terminati i lavori di Parte Straordinaria, con rinnovo altresì dell'Organo di Amministrazione.

Pertanto, la Presidente dichiara aperta la discussione concedendo facoltà di parola, dando atto dell'insussistenza di interventi per i quali vi sia richiesta di riassunto a verbale.

Quindi la Presidente, in relazione all'ordine del giorno, mette ai voti la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'assemblea dei soci di

"SI.GI.PA. Società cooperativa sociale"

PRESO ATTO

- della opportunità di procedere alla delibera di quanto proposto dalla Presidente e su invito della stessa;

- del contenuto dell'art. 2519 C.C., del D.Lgs. 112/2017 e della Legge 381/91 lett. b;

- della proposta di integrazione del primo punto all'ordine del giorno e della circostanza della adesione alla proposta ed al rilascio del consenso alla sua trattazione da parte di tutti i partecipanti;

- del testo di statuto di cui è stata data integrale lettura,

D E L I B E R A

1) - di integrare l'ordine del giorno, relativamente al primo punto, che assume il seguente letterale tenore:

"1. Adeguamento Statuto alle norme delle Spa per superamento dei limiti di cui all'art. 2519 del c.c. e recepimento delle norme D.Lgs. 112/2017 - modifica della denominazione sociale";

2) di approvare integralmente, in sostituzione del precedente, il nuovo testo di statuto contenente le modifiche sopra deliberate e adeguate alle richiamate normative che, previa lettura ed illustrazione datane in assemblea dalla Presidente, si allega al presente atto, omessane la lettura per dispensa della Comparsa, sotto la lettera "B" e da intendersi qui integralmente riportato e trascritto nel suo intero contenuto, fermi comunque restando tutti gli elementi

storici, giuridici ed economici della Società, quali la sede, la durata, il termine di chiusura degli esercizi sociali, le norme sulla formazione del patrimonio, sulla liquidazione della quota del socio uscente o deceduto e quant'altro previsto, fatta eccezione:

- della **denominazione** che viene modificata in:

"**FRAGILEFORTE Società cooperativa sociale**"; così come riportato all'art. 1 del nuovo testo di Statuto:

- dello **scopo mutualistico** e dell'**oggetto** che vengono meglio precisati come appresso:

"Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidario mediante:

a. la gestione di servizi socio-sanitari, educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/91;

b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, commerciali, industriali, o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei

servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, attraverso una progettazione individuale mirata che porti a soddisfare non solo le esigenze assistenziali ma anche il mantenimento ed il potenziamento di competenze e capacità atte al reinserimento lavorativo dei soggetti a vario titolo assistiti.

Inoltre si ritiene indispensabile ampliare i settori di attività della cooperativa, per garantire a tutti i soci una valida occupazione.

Nell'ipotesi che la cooperativa operi svolgendo contemporaneamente attività inquadrabili al gruppo di cui alle lettere a) e b), ai soli fini di una corretta applicazione delle agevolazioni di cui possono godere le attività del gruppo b), dovrà essere tenuta contabilmente separata la gestione dei due tipi di attività.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e

culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristoranti.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche

con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) Attività di tipo A:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- interventi e prestazioni sanitarie.

b) Attività di tipo B finalizzate all'inserimento e reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati:

- a) la gestione di ostelli per la gioventù, nonché la

realizzazione di iniziative per il tempo libero, la cultura.

b) la gestione di strutture ricettive e di ristorazione alberghiere ed extralberghiere;

c) l'organizzazione di convegni, manifestazioni, congressi, meetings, spettacoli, mostre, fiere;

d) la gestione di bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie e mense;

e) l'attività di formazione, ricerca e consulenza, con stages formativi presso le strutture della cooperativa o in rete con altri soggetti imprenditoriali ed istituzioni locali;

f) l'esecuzione di servizi di pulizia civili ed industriali, presso Enti Pubblici e privati;

g) la manutenzione del verde e dei giardini;

h) la gestione di parcheggi e di aree simili, sia private che pubbliche;

i) la gestione di impianti sportivi;

j) la gestione di aziende agricole ed in particolare di agricoltura sociale;

k) il commercio di prodotti alimentari;

l) la promozione culturale del territorio;

m) la progettazione ambientale;

n) la cura e la manutenzione del territorio;

o) la gestione di servizi cimiteriali.

La Cooperativa nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017 e relativi provvedimenti di attuazione, potrà svolgere qualunque altra attività ulteriore e distinta rispetto alle attività sopraelencate, nonchè potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari non partecipativi ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolge attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in

appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà effettuare la raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.112/2017 anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero e delle Politiche Sociali.

La Cooperativa potrà effettuare la raccolta di capitali ai sensi dell'art. 18, comma 8, del D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017.

La Cooperativa potrà partecipare alle attività di programmazione, progettazione e convenzionamento con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge.";

3) - di delegare alla Presidente dell'assemblea

tutti i necessari poteri per l'esecuzione della presente delibera, compresa la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, integrazioni o soppressioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.".

La Presidente dà quindi atto che in seguito a votazione palese, peralzata di mano, con prova e controprova, la presente proposta di delibera

viene approvata

ALL'UNANIMITA'.

Ai fini della superiore delibera, il Presidente dichiara che nel patrimonio della Società non sono ricompresi beni immobili nè beni mobili registrati.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo ulteriormente chiesto la parola, la Presidente dichiara esaurita la seduta in parte straordinaria alle ore 18,05 per proseguire in parte ordinaria con il rinnovo dell'Organo di Amministrazione e la nomina del Revisore.

La Presidente mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che

la Comparsa è munita del seguente documento di riconoscimento:

- Carta d'Id. AT8904694 - Comune di Gubbio - 18 luglio 2013.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla Comparsa che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su sedici pagine intere e parte della diciassettesima di cinque fogli.

Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle ore 18,05 (diciotto e cinque).

F.TO: CHIARA BIAGIOTTI;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.


Allegato A
Rep. 79.794
Rec. 24.967

"S.I.GI.PA. Società cooperativa sociale"
con sede in Gubbio, Corso Garibaldi n. 111, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia: 03298790548, REA n. PG-279317, iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il n. A225832/2013 -

ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 19 NOVEMBRE 2018
IN PERUGIA, VIA DELLA PALLOTTA N. 12
PRESSO LA SEDE DI CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE DELL'UMBRIA


FOGLIO DI PRESENZE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



S O C I

Maria Gualdi in proprio ed in rappresentanza di RADICCHI R. GIANNI
Angela Ricci in proprio ed in rappresentanza di FRANCESCA BERGOMI
M. M. A. in proprio ed in rappresentanza di SABRINA VAZZANTI
Saverio Lombardi in proprio ed in rappresentanza di
Lucy Lebrun David in proprio ed in rappresentanza di HAROUR DAVID
Rosa Renzo in proprio ed in rappresentanza di
D. De... in proprio ed in rappresentanza di ZULGI... ZULGI...
P. P. in proprio ed in rappresentanza di
E. E. in proprio ed in rappresentanza di RONACCHI A. MARIA
M. M. in proprio ed in rappresentanza di PANNACCI ROMA
E. E. in proprio ed in rappresentanza di
M. M. in proprio ed in rappresentanza di GAGGIOTTI LILIANA
M. M. in proprio ed in rappresentanza di MANTOLI LUCA
T. T. in proprio ed in rappresentanza di T. T. CACCIAHANI




Amor S

"SI.GI.PA. Società cooperativa sociale"
con sede in Gubbio, Corso Garibaldi n. 111, codice fiscale, P.IVA e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia: 03298790548, REA n.
PG-279317, iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il n. A225832/2013

ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 19 NOVEMBRE 2018
IN PERUGIA, VIA DELLA PALLOTTA N. 12
PRESSO LA SEDE DI CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE DELL'UMBRIA

FOGLIO DI PRESENZE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



S O C I

Radice Fionelle in proprio ed in rappresentanza di DE AGAZZO ANTONIO
Robu..... in proprio ed in rappresentanza di TOMASSOLI CLAUDIA
Mo..... in proprio ed in rappresentanza di GUARDINI FABIO
Mazzini..... in proprio ed in rappresentanza di MINICCI DANIELE
Mazzini..... in proprio ed in rappresentanza di FIORUCCI SERENELLA
Bullighe..... in proprio ed in rappresentanza di.....
Cuzzo..... in proprio ed in rappresentanza di.....
..... in proprio ed in rappresentanza di.....

Chico Pignatelli



ELENCO SOCI SIGIPA

COGNOME E NOME

FIRMA

1	VALENTINI SABRINA		DELEGA ALESSANDRA BRACCINI
2	MINELLI DANIELE	PRESENTI	DELEGA LEPRI MASSIMILIANO
3	TRIPODI ANTONIETTA	PRESENTI	TRIPODI ANTONIETTA
4	RADICCHI MARIA GIANNA		DELEGA MONIA GHIRELLI
5	REVELANT ROBERTO	PRESENTI	REVELANT ROBERTO
6	RADICCHI FIORELLA	PRESENTI	RADICCHI FIORELLA
7	GAGGIOTTI LILIANA		DELEGA MONTANARI MARCO
8	MARTELLI LUCIA		DELEGA TURGLOM ASSUNTA
9	BOTTA ANTONIA		DINNESSO
10	COMUNITA' DI CAPODARGO DELL'UMBRIA		DINNESSO
11	GHIRELLI MONIA	PRESENTI	GHIRELLI MONIA
12	NICCHI ANGELA	PRESENTI	NICCHI ANGELA
13	BRACCINI ALESSANDRA	PRESENTI	BRACCINI ALESSANDRA
14	SMACCHI LOREDANA	PRESENTI	SMACCHI LOREDANA
15	FIORUCCI ANGELA SERENELLA		DELEGA BELUCCI MARILENA
16	TOMASSOLI CLAUDIA		DELEGA ROBERTO REVELANT
17	BERETTONI FRANCESCA		DELEGA ANGELA NICCHI
18	PANNACCI MONIA		DELEGA PANZAVOLTA MARINA
19	FANIA ANNA CATERINA	PRESENTI	FANIA ANNA CATERINA
20	RENZA ROSA	PRESENTI	RENZA ROSA
21	COCO CARLA CINZIA	PRESENTI	COCO CARLA CINZIA
22	SCAVIZZI ANTONIO		DINNESSO
23	TORDONI ORNELLA	PRESENTI	TORDONI ORNELLA
24	GUIDONI FABIO	PRESENTI	GUIDONI FABIO
25	CACCIAMANI MATTIA		DELEGA TRIPODI ANTONIETTA
26	BIAGIOTTI CHIARA	PRESENTI	BIAGIOTTI CHIARA
27	MONARCHI ANNA MARIA		DELEGA ROSSI ELISA
28	LEPRI MASSIMILIANO		LEPRI MASSIMILIANO
29	MAROUF DAVOUD		DELEGA PANZA A. CATERINA
30	DE AGAZIO ANDREA		DELEGA RADICCHI FIORELLA
31	BELLUCCI MARILENA	PRESENTI	BELLUCCI MARILENA
32	LELLI LUIGI		DELEGA TORDONI ORNELLA
33	ROSSI ELISA	PRESENTI	ROSSI ELISA
34	PANZAVOLTA MARINA	PRESENTI	PANZAVOLTA MARINA
35	EUTIZI AMEDEO	PRESENTI	EUTIZI AMEDEO

36 MONTANARI GIAN MATTEO PRESENTI MONTANARI GIAN MATTEO

37 SOC. USCONTANO BRILLI STEFANO PRESENTI BRILLI STEFANO

38 TURGLOM K. ASSUNTA PRESENTI TURGLOM K. ASSUNTA

Chiesi Poggi



Statuto della Società cooperativa sociale

Allegato B'

"FRAGILEFORTE Società cooperativa sociale"

Reg. 79.794

con sede sociale in Gubbio.

Proc. 24.967

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata

"FRAGILEFORTE Società cooperativa sociale".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Gubbio all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2062 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a. la gestione di servizi socio-sanitari, educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/91;

b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, commerciali, industriali, o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, attraverso una progettazione individuale mirata che porti a soddisfare non solo le esigenze assistenziali ma anche il mantenimento ed il potenziamento di competenze e capacità atte al reinserimento lavorativo dei soggetti a vario titolo assistiti.

Inoltre si ritiene indispensabile ampliare i settori di attività della cooperativa, per garantire a tutti i soci una valida occupazione.

Nell'ipotesi che la cooperativa operi svolgendo contempora-

neamente attività inquadrabili al gruppo di cui alle lettere

a) e b), ai soli fini di una corretta applicazione delle age-

volazioni di cui possono godere le attività del gruppo b),

dovrà essere tenuta contabilmente separata la gestione dei

due tipi di attività.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del

movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-

craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-

spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-

zioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-

ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-

le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-

perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del

Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-

culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa

che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-

va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e

professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali

e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-

riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o

in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-

razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) Attività di tipo A:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità

locale entro la quale opera al fine di renderla più consape-

vole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di per-

sone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle

istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di

affermazione dei loro diritti;

- interventi e prestazioni sanitarie.

b) Attività di tipo B finalizzate all'inserimento e reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati:

a) la gestione di ostelli per la gioventù, nonché la rea-

lizzazione di iniziative per il tempo libero, la cultura.

b) la gestione di strutture ricettive e di ristorazione

alberghiere ed extralberghiere;

c) l'organizzazione di convegni, manifestazioni, congres-

si, meetings, spettacoli, mostre, fiere.

d) la gestione di bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie

e mense;

e) l'attività di formazione, ricerca e consulenza, con

stages formativi presso le strutture della cooperativa o in

rete con altri soggetti imprenditoriali ed istituzioni locali;

f) l'esecuzione di servizi di pulizia civili ed industria-

li, presso Enti Pubblici e privati,

g) la manutenzione del verde e dei giardini;

h) la gestione di parcheggi e di aree simili, sia private

che pubbliche;

i) la gestione di impianti sportivi;

j) la gestione di aziende agricole ed in particolare di agricoltura sociale;

k) il commercio di prodotti alimentari;

l) la promozione culturale del territorio;

m) la progettazione ambientale;

n) la cura e la manutenzione del territorio;

o) la gestione di servizi cimiteriali.

La Cooperativa nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017 e relativi provvedimenti di attuazione, potrà svolgere qualunque altra attività ulteriore e distinta rispetto alle attività sopraelencate, nonchè potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari non partecipativi ed assumere partecipazioni in al-

tre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolge attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà effettuare la raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.112/2017 anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero e delle Politiche Sociali.

La Cooperativa potrà effettuare la raccolta di capitali ai sensi dell'art. 18, comma 8, del D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017.

La Cooperativa potrà partecipare alle attività di programmazione, progettazione e convenzionamento con la Pubblica Ammi-

nistrazione, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (di tipo A) vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai la-

vori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa

per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in pos-

sesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica, nonché capacità profes-

sionale atta alle mansioni da svolgere, anche e soprattutto

in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantag-

giati;

3) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

4) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-

te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli

effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei se-

guenti requisiti:

a. offrano garanzie di onestà e moralità e accettino gli

scopi e le finalità della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,

pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-

ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative socia-

li.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei

Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su

indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-

nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-

esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della

Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui ai punti 1) 2) e 3) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento in cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo

al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto

dall'art. 23, anche in misura inferiore ai soci cooperatori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazioni di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 43 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00).

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno 41 azioni del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per il totale delle azioni detenute dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 5, inoltre:

- concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

- contribuiscono all'attività della Cooperativa a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio

allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi,
nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-

cio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Cooperativa.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 43.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c - che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

d - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

f - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

g - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9, senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;

h - che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della Cooperativa. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'Organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

i - che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la Cooperativa;

j - che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

k - che danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l - che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre di attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 43, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 8 D.Lgs.

112/2017, può entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di

Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 27

lett. c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo

sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato

cato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della azioni effettivamente versate ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla

data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d) e), g), j), k) e l) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso

la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 18 (Requisiti)

Ai sensi dell'art. 2 Legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 19 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere; in misura comunque non inferiore ad una azione di Euro 25,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 20 (Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 21 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna (max Euro 500,00).

Ogni socio deve sottoscrivere almeno 20 azioni da Euro 100,00 (cento/00).

Art. 23 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-

simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti

nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

26.4 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsa-

te ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le

somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci

e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),

sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-

partite tra i soci durante la vita della cooperativa, né al-

l'atto del suo scioglimento.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo

provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione

dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 28 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di

esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà
essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di ge-
stione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né
al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01
e successive modificazioni).

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,
delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-
tribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere
effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi
mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio
stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) Approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017:
- c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 della Legge 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 31 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, pec, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-

dicati al precedente articolo 27.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-

mo comma del successivo articolo 33.

Art. 33 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblies hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 24.

Ai soci persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre 5 (cinque), in relazione all'ammontare delle azioni oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti in apposito regolamento.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, il ricorso ad altra metodologia di voto, sempre consentita dalla legge, sarà deliberata dall'Assemblea

se richiesta da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci presenti.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile di Consiglieri da 3 (tre) a 9 (nove) ed il loro numero sarà determinato dall'assemblea, di volta in volta, prima dell'elezione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone

indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Non possono assumere la carica di presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità ed indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

c) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patri-
moniale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, invitando della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qua-

lora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-

blea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 42 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle delibera-

zioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, primo comma, D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, secondo comma, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO X

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci

determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie di cui al precedente art. 32.3.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 48 (Divieti)

In ragione della qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, che la Cooperativa intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-

listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO: CHIARA BIAGIOTTI;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.